

I.R.P.E.A.
Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza
FONDAZIONE
STATUTO

Capo Primo - Costituzione e scopi

Art. 1 – Costituzione e origini

1. E' istituita la Fondazione "I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza".
2. La sede legale della Fondazione è in Padova, Via Beato Pellegrino n. 155.
3. La Fondazione risulta dalla trasformazione (L. Reg. 25 giugno 1993 n. 24; L. 8 novembre 2000, n. 328 e D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) di I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza già riconosciuto come ente di diritto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 385 del 24 aprile 1985, depubblicizzato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali del Veneto n. 128 del 31/10/2003.
4. La Fondazione è di ispirazione cristiana e non ha fini di lucro.
5. La Fondazione continua la tradizione e le finalità delle seguenti istituzioni originarie:
 - Pii Conservatori S. Caterina, Soccorso e Gasparini
 - Pii Istituti S. Rosa e Vanzo
 - Istituto Camerini - Rossi.
6. Essa rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente di diritto pubblico alla data di trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

Art. 2 – Missione e finalità

1. La Fondazione, in attuazione della sua ispirazione religiosa, promuove e sostiene:
 - l'autonomia, la socializzazione e il benessere della persona disabile;
 - lo sviluppo armonico delle capacità individuali e sociali del bambino e del ragazzo, lungo il percorso educativo e formativo;
 - la crescita culturale e professionale di giovani e adulti per una piena integrazione sociale e lavorativa;
 - la famiglia nella relazione genitore-figlio e nelle situazioni di difficoltà.
2. La Fondazione persegue pertanto esclusivamente scopi di utilità sociale, operando preminentemente nei seguenti settori: assistenza ai disabili, educazione e istruzione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, accoglienza familiare di minori, ospitalità e assistenza sociale.
3. Essa può inoltre individuare, adeguandosi alle esigenze dei tempi, ulteriori iniziative di utilità sociale dirette alla promozione umana.
4. La Fondazione sviluppa forme di collaborazione con le parrocchie e le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio, beneficiando della loro assistenza spirituale.

Art. 3 - Modalità di attuazione degli scopi statutari

1. L'attività della Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, è disciplinata mediante regolamento interno.
2. Attualmente la Fondazione gestisce le seguenti attività:

- Centro di formazione professionale con corsi normali e corsi speciali per disabili;
- Asilo nido e nido integrato, Scuola dell'infanzia e Scuola primaria;
- "Servizi Domiciliari, Diurni e Residenziali" per persone con handicap psichico o psicofisico;
- Comunità per minori in stato di abbandono o con problemi familiari;
- Convitti universitari;
- Casa di ospitalità per persone che lavorano temporaneamente a Padova;
- Casa di accoglienza a post-trapiantati e a parenti di pazienti ricoverati in Ospedale.

3. La Fondazione, per la realizzazione delle sue finalità, può stipulare accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche e con altri enti aventi scopi affini o strumentali ai propri.

4. La Fondazione può assumere incarichi di "Trustee" e di "Protector" nell'ambito di "trusts" espressamente istituiti secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia in data 1 luglio 1985, ratificata con Legge 16 ottobre 1989 n.364, e la conseguente gestione, amministrazione e organizzazione di attività, di beni, di patrimoni e di interessi economici.

5. La Fondazione, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con altri soggetti, si propone di esercitare, ai sensi della normativa vigente, le seguenti attività finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati:

- a) "informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro" della Regione Veneto;
- b) "orientamento professionale";
- c) "intermediazione" tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese la "ricerca e selezione del personale" e il "supporto alla ricollocazione professionale";
- d) elaborazione e attuazione di "progetti individuali e misure di orientamento e di accompagnamento al lavoro".

6. Le finalità statutarie, e le attività caratteristiche e non, poste in essere per il loro perseguimento, possono essere attuate anche attraverso la partecipazione ad enti o società con limitazione di responsabilità.

Capo secondo - Patrimonio ed Entrate

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è formato da:

- a) Beni immobili e/o relativi diritti, pervenuti o che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutarie;
- b) Donazioni, lasciti, liberalità e contributi di qualsiasi genere pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- c) Avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) Quote di partecipazione o conferimenti versati da soggetti che aderiscano o prestino sostegno alla Fondazione;
- e) Attività finanziarie a basso rischio, quali titoli di stato, obbligazioni, fondi di investimento di liquidità o obbligazionari;

f) Ogni altro bene mobile.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali in modo da conservarne il valore e renderlo atto al raggiungimento delle finalità.

4. L'eventuale dismissione dei beni, di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, nonché la costituzione di diritti reali sui beni medesimi, deve prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione; è esclusa qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rapportato a quello attuale.

Art. 5 - Entrate

Le entrate in conto esercizio della Fondazione sono costituite:

a) dai proventi derivanti dal proprio patrimonio;

b) dai compensi per le prestazioni di servizio e dai corrispettivi per le cessioni di beni;

c) dalle sovvenzioni, diverse da quelle patrimoniali di cui al precedente art. 4, per l'esercizio delle attività statutarie;

d) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione non destinate ad incremento patrimoniale.

Art. 6 - Destinazione delle risorse

1. La Fondazione destina le risorse per:

a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle stesse alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;

b) reinvestimento nei settori rilevanti di intervento di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

c) accantonamenti destinati a riserve facoltative per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di conservazione e potenziamento delle attività della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

2. La Fondazione non distribuisce utili o avanzi di gestione.

3. Sono ammessi compensi di modico valore e rimborsi spese per i componenti degli Organi di Amministrazione.

Capo terzo – Organi

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente,

- Il Consiglio di Amministrazione,

- Il Collegio dei revisori legali dei conti

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente è l'Ordinario Diocesano di Padova.

2. Questi può delegare tutte le facoltà e le funzioni di Presidente, previste dal presente Statuto, a persona di sua fiducia.

3. In tal caso l'Ordinario Diocesano designa contestualmente il Consigliere che svolgerà le funzioni di Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente delegato.

4. L'Ordinario Diocesano designa uno o più religiosi con l'incarico di assicurare il mantenimento dell'ispirazione cristiana della Fondazione e la promozione delle iniziative di carattere morale e religioso.

Art. 9 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle delibere prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento della Fondazione;
- adotta tutti i provvedimenti aventi carattere di necessità e di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente e quattro consiglieri.

2. I consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano di Padova.

3. I consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un secondo mandato.

4. Qualora durante il quinquennio un consigliere dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso quinquennio.

5. Alla scadenza dei cinque anni il Consiglio resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale con ogni potere di governo e di indirizzo.

In particolare:

a) a maggioranza qualificata di 4/5 dei suoi componenti esso:

- delibera sulle modifiche del presente statuto nel rispetto dei principi ispiratori e delle finalità statutarie;
- delibera la dismissione dei beni immobili nonché la costituzione dei diritti reali sui beni medesimi;
- delibera sull'accettazione di eredità e/o legati e sull'assegnazione di beni in trust;
- delibera sulla scissione, fusione, trasformazione o estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16.

b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti esso:

- nomina il Direttore generale;
- nomina il Collegio dei Revisori legali dei Conti;
- delibera il regolamento di amministrazione;
- delibera i regolamenti interni di funzionamento dei servizi e di gestione del personale;
- approva il budget e le relative variazioni infrannuali;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché alle relative transazioni;
- approva il piano contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo e gli obiettivi annuali prioritari;
- delibera in ordine alla nomina ed assunzione dei direttori di servizio e dei quadri e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera in merito a deroghe o variazioni rispetto all'applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali e regionali e approva il

quadro economico degli accordi integrativi aziendali;

- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche;
- stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro genitori o tutori nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo per l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo e per eventuale variazione degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio viene convocato con invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; esso deve essere consegnato per e-mail, pec o fax ai consiglieri almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti, secondo quanto previsto all'art. 11. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

5. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore generale, sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva, e devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore generale.

6. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e la loro sostituzione avverrà secondo la procedura seguita per la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Revisori legali dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto in forma monocratica ovvero da un organo collegiale di tre membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I criteri di nomina del Collegio e le funzioni dallo stesso esercitate sono disciplinate in apposito regolamento interno. I Componenti il Collegio dei Revisori Legali dei Conti durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio stesso e possono essere rieletti per altri due mandati.

3. Ai Revisori dei Conti spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Capo quarto - Personale

Art. 14 - Direttore generale

1. La gestione della Fondazione è affidata al Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la delibera di nomina ne viene stabilito il trattamento giuridico ed economico.

2. Il Direttore generale risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività affidategli. In particolare:

- è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale dipendente;

- provvede all'assunzione del personale per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- determina nel rispetto degli obiettivi di budget indicati dal Consiglio di Amministrazione gli importi delle rette e dei prezzi per i servizi prestati e le loro variazioni;

- è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previste dall'art. 17;

- è responsabile degli strumenti di programmazione e controllo della Fondazione, assegna alle strutture gli obiettivi annuali in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;

- provvede ad istruire gli atti per le delibere degli Organi della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere stesse adottando tutti gli adempimenti legali e statuari connessi;

- partecipa come segretario a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- formula ipotesi di lavoro da sottoporre agli Organi della Fondazione;

- ha poteri di firma su delega del Presidente o per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Personale

I diritti, i doveri, le modalità di assunzione, le attribuzioni, le mansioni dei dipendenti sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privatistica e dai contratti collettivi di settore.

Capo quinto – Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione

Art. 16 - Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la scissione o la fusione della Fondazione.

3. Se e quando gli scopi statuari siano stati raggiunti o divenuti impossibili o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione o la sua trasformazione.

4. L'estinzione è dichiarata dall'autorità competente.

5. In caso di estinzione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ordinario Diocesano di Padova, ad altri enti che abbiano ispirazione e finalità generali analoghe a quelle della Fondazione con priorità per quelli operanti nella provincia di Padova.

Capo sesto - Contabilità

Art. 17 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
2. Il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione riporta cronologicamente i verbali approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è firmato dal Direttore Generale e dal Presidente.
3. La Fondazione tiene inoltre i libri richiesti dalla normativa in relazione alle attività esercitate ed in conformità alla propria natura giuridica privata.

Art. 18 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispose ed approva il budget dell'anno successivo, comprensivo del documento programmatico previsionale delle attività della Fondazione.
3. Entro il 10 aprile di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione e lo sottopone al Collegio dei Revisori entro i successivi 15 giorni.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo annuale unitamente alla relazione sulla gestione.

Capo settimo - Norme transitorie

Art. 19 - Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dall'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.
2. Fino a tale data continuano ad avere applicazione le norme statutarie dell'ente di diritto pubblico.
3. Fino alla nomina dei nuovi consiglieri restano in funzione i Consiglieri in atto al momento della trasformazione per lo svolgimento di tutti gli atti ordinari e straordinari necessari al funzionamento della Fondazione.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni, nonché eventuali altre disposizioni di legge in materia.

*Approvato con atto pubblico il 28/11/2003
Modificato dal Consiglio di Amministrazione del 28/04/2015*